

Tabella 3: RISORSE A SALDO

REGIONI	TOTALE TAB. 1	ANTICIPO D.D. 143/08	SALDO
	A	B	A-B
Piemonte	9.342.384,00	3.177.658,00	6.164.726,00
Valle d'Aosta	412.800,00	121.271,00	291.529,00
Lombardia	14.150.188,00	7.389.311,00	6.760.877,00
Prov. Aut. di Bolzano	1.248.049,00	302.343,00	945.706,00
Prov. Aut. di Trento	1.143.949,00	532.776,00	611.173,00
Veneto	8.532.958,00	4.740.478,00	3.792.480,00
Friuli Venezia Giulia	2.881.686,00	841.749,00	2.039.937,00
Liguria	2.354.613,00	1.182.832,00	1.171.781,00
Emilia Romagna	11.359.594,00	3.758.056,00	7.601.538,00
Toscana	6.387.599,00	3.350.377,00	3.037.222,00
Umbria	1.678.668,00	1.006.242,00	672.426,00
Marche	3.629.575,00	1.806.189,00	1.823.386,00
Lazio	5.240.764,00	3.641.363,00	1.599.401,00
Abruzzo	1.349.394,00	883.716,00	465.678,00
Molise	412.800,00	125.775,00	287.025,00
Campania	2.214.353,00	1.491.018,00	723.335,00
Puglia	3.068.237,00	2.261.593,00	806.644,00
Basilicata	412.800,00	212.765,00	200.035,00
Calabria	721.081,00	508.107,00	212.974,00
Sicilia	2.379.705,00	1.815.037,00	564.668,00
Sardegna	1.078.803,00	851.344,00	227.459,00
TOTALE	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7022 del bilancio di previsione per l'esercizio 2009 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993, provenienti dal Fondo per l'occupazione, di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Una quota fino al 10% del totale delle risorse di cui alla tabella 1 può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

Art. 3.

1. A partire dal giorno successivo alla data del presente decreto e previa trasmissione di copia dello stesso alle amministrazioni interessate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede al trasferimento delle risorse a saldo riportate nella tabella 3.

2. Entro 12 mesi dalla data del presente decreto, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali estremi e importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite.

